



Fondo Scuola Espero

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Documento sul regime fiscale

(depositato presso la Covip il 30 marzo 2020)

SOMMARIO

A) CONTRIBUTIONI	3
B) RISULTATI DI GESTIONE.....	3
C) PRESTAZIONI	4
C1) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILE AL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO 2018	4
PRESTAZIONI IN FORMA PERIODICA (RENDITE)	4
PRESTAZIONI IN CAPITALE	4
ANTICIPAZIONI.....	4
RISCATTI.....	5
C2) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI AI CONTRIBUTI DEDOTTI E AL TFR FINO AL 31 DICEMBRE 2000 (VALIDO SIA PER I LAVORATORI PRIVATI CHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI)	5
C3) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2017 (DIPENDENTI PUBBLICI).....	6
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.	7
REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI.....	7
REGIME FISCALE INERENTE I VECCHI ISCRITTI OPTANTI	7

A) CONTRIBUZIONI

I contributi annui complessivamente versati al Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori privati (dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici) sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico, entro i limiti sopra indicati, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia versati dal lavoratore che dal datore di lavoro che i premi versati a tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione delle quote di TFR il cui conferimento non comporta alcun onere fiscale.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono il predetto limite, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - comunicare (tramite comunicazione scritta con allegata copia del documento di identità) l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (tuttavia quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85 che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

B) RISULTATI DI GESTIONE

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'20% applicata al "*risultato netto di gestione*" maturato per ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Sono stati inoltre previsti dei meccanismi di ulteriore riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in talune tipologie di titoli pubblici che godono di un'aliquota agevolata (12,5%).

C) PRESTAZIONI

C1) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILE AL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO 2018

(in applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta n. 302 del 29.12.2017)

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile (cioè quella al netto dei redditi già assoggettati ad imposta annualmente di cui al punto precedente) della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a decorrere dal 1° gennaio 2007 (e dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici) a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. 600/73. I rendimenti finanziari maturati dal 1/7/2014 sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a decorrere dal 1° gennaio 2007 (e dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici) a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo segnalare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente (o al familiare fiscalmente a carico), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti

strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 124/1993, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), nei casi di

- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

In caso di riscatto (per perdita di requisiti) o di anticipazioni, diverse da quelle sanitarie, gli importi imponibili (contributi dedotti e tfr) sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%

La sentenza delle Corti costituzionali n. 218/2019 limitatamente al riscatto della posizione per perdita dei requisiti ha stabilito che anche ai dipendenti pubblici vada applicato la stessa disciplina dei privati e quindi la tassazione al 23% riguardo il montante maturato dal 2007.

C2) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI AI CONTRIBUTI DEDOTTI E AL TFR FINO AL 31 DICEMBRE 2000 (VALIDO SIA PER I LAVORATORI PRIVATI CHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI)

La prestazione pensionistica erogata in capitale ed riscatti sono soggetti a tassazione separata (aliquota TFR/TFS). In particolare per la BASE IMPONIBILE (parte della prestazione riferibile ai contributi versati e al TFR per i vecchi iscritti e parte della prestazione riferibile ai contributi versati e al TFR e rendimenti per i nuovi iscritti) trova applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000, cioè si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR/TFS sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31 dicembre 2000.

Come precisato dalla Agenzia delle Entrate con risoluzione 102/E del 26.11.2012, alle prestazioni in capitale erogate a favore dei vecchi iscritti si applica la ritenuta a titolo di imposta (12,5%) di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento e l'aliquota del TFR/TFS sulla rimanente parte.

Per le anticipazioni si applica la tassazione separata sopra descritta salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Le prestazioni in rendita sono soggette a tassazione progressiva ordinaria; la quota imponibile della rendita, ai fini del calcolo dell'imposta IRPEF, è pari all'87,50% della parte relativa ai contributi dedotti e tfr al netto degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti i tetti di deducibilità comunicati al fondo. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

C3) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2017 (DIPENDENTI PUBBLICI)

Per le prestazioni in capitale la quota della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (dipendenti privati) o dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2017 (dipendenti pubblici) resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 124/93, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata, con i criteri del tfr, per le prestazioni in capitale e come di seguito dettagliato.

Sulle prestazioni in capitale e sui riscatti si applica la tassazione separata, con i medesimi criteri del tfr, sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti ma anche dei summenzionati e dei i rendimenti.

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Vengono esclusi dall'imponibile i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti (l'imponibile risulta pertanto costituito dai contributi dedotti e dal TFR).

La sentenza delle Corte costituzionale n. 218/2019, limitatamente al riscatto della posizione non conseguente a pensionamento, mobilità del lavoratore o altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti, ha stabilito che anche ai dipendenti pubblici vada applicata la stessa disciplina dei privati e quindi la tassazione sostitutiva di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 23 del d.lgs. 252/05 (tassazione al 23%) riguardo il montante maturato dal 2007.

Limitatamente ai c.d. "vecchi iscritti" che decidano di percepire tutto in capitale e quindi che non optino per l'applicazione-limitatamente al montante maturato dal 2007 (dal 2018 per i dipendenti pubblici)-della disciplina in vigore dal 1° gennaio 2007 (e dal 1° gennaio 2018 per i pubblici,) lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione pensionistica in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante, o qualora i 2/3 del montante convertito in rendita è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la parte in rendita (privati e pubblici) la pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti e tfr, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e degli eventuali contributi aggiuntivi eccedenti tetti di deducibilità. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici o equiparati è invece tassata al 12,50%.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi descritto precedentemente è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina opera esclusivamente in riferimento alle anticipazioni erogate successivamente al 31 dicembre 2006 (al 31 dicembre 2017 per i dipendenti pubblici) ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

REGIME FISCALE INERENTE I VECCHI ISCRITTI OPTANTI

Questi soggetti possono optare, limitatamente alle prestazioni pensionistiche riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici), per il regime fiscale previsto dal 2007 (dal 2018 per i dipendenti pubblici)

Si precisa che l'opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione pensionistica finale. Tuttavia, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 (fino al 31 dicembre 2017 per i dipendenti pubblici) si ritiene che l'aderente possa riservarsi di esercitare l'opzione in sede di erogazione della prestazione pensionistica definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni).

Il "vecchio iscritto" che opta per l'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici) può comunque percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data. L'obbligo di convertire in rendita almeno il 50 per cento della posizione individuale maturata, concerne solo le somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici), salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del relativo importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Conseguentemente, in linea generale l'importo della prestazione in forma di capitale non può eccedere il montante maturato fino al 31 dicembre 2006 (fino al 31 dicembre 2017 per i dipendenti pubblici) (M1 + M2), aumentato del 50 per cento del montante maturato successivamente (1/2 di M3).

In tale ipotesi, però, al paragrafo 5.2 della Circolare 70/E 2007 si chiarisce che - in sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (al 31 dicembre 2017 per i dipendenti pubblici)- il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo.

Diversamente, se il “vecchio iscritto” si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti pubblici) e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si applicherà anche la penalizzazione fiscale che include i rendimenti maturati dal 2001 già tassati in capo al fondo pensione nella base imponibile della tassazione separata della prestazione pensionistica in capitale.